



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott. Cristian Pettinari	I Referendario
dott. Sara Raffaella Molinaro	I Referendario (relatore)
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Referendario
dott. Ottavio Caleo	Referendario
dott.ssa Marinella Colucci	Referendario

nell'adunanza pubblica del 27 marzo 2019 ha assunto la seguente

#### DELIBERAZIONE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;


vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

*SEM*



vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, art 3, comma 1, lett. e);

vista la Deliberazione di questa Sezione n. 421/PRSP del 16 novembre 2015, adottata ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, sulla Relazione al Rendiconto dell'esercizio 2013 del Comune di Cuasso al Monte che ha accertato, tra gli altri, il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'esercizio 2013 derivante da violazione di norme contabili e da atti e comportamenti elusivi del precetto normativo.

vista la Deliberazione di questa Sezione n. 50/PRSP del 17 febbraio 2016, di presa d'atto delle misure adottate dal Comune di Cuasso al Monte in adempimento della delibera Lombardia/421/2015/PRSP;

viste le deliberazioni della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 13/2015, n. 22/2016 e n. 6/2017, recanti le linee guida per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - rendiconto della gestione 2014, 2015 e 2016 - ed i relativi questionari;


esaminati i questionari sul rendiconto di gestione per gli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016, redatti dall'organo di revisione del Comune di Cuasso al Monte (VA), sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni sopra indicate;

viste le note istruttorie n. 24618 del 6 dicembre 2016 e n. 2837 del 28 marzo 2018 e le risposte fornite dal Revisore con le note del 19 gennaio 2017 (prot. C.d.c. n. 843) e del 2 maggio 2018 (prot. 4057) e i relativi allegati;

vista la richiesta di deferimento del magistrato istruttore e l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 11 del 15 marzo 2019 -trasmessa al Comune in data 18 marzo 2019 tramite P.E.C. e attraverso i sistemi Siquel e ConTe- con cui la Sezione medesima è stata convocata il 27 marzo 2019;

esaminata la memoria trasmessa dal Comune in data 26 marzo 2019, acquisita al protocollo n. 3680.

*sfm*



UDITO nella richiamata adunanza pubblica il magistrato relatore, dott.ssa Sara Raffaella Molinaro;


UDITI, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale di Cuasso al Monte, l'Assessore esterno con delega Indirizzi di programmazione e controllo Alberto BINI, il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Maria Luisa VIMERCATI.

### PREMESSO IN FATTO

Con la Deliberazione n. 421/PRSP del 16 novembre 2015, adottata ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, sulla Relazione al Rendiconto dell'esercizio 2013 questa Sezione ha accertato il disavanzo di parte corrente per tutto il triennio 2011/2013, il ricorso, reiterato in più esercizi, ad anticipazioni di tesoreria, non restituita al 31 dicembre, la scarsa riscossione di somme accertate a titolo di recupero dell'evasione tributaria sia in conto competenza sia in conto residui, la mancata corrispondenza dei dati di bilancio, specificatamente tra Assestamento Generale e Stanziamento definitivo di bilancio di cui al Rendiconto 2013, il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'esercizio 2013 (a differenza di quanto attestato dall'Ente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'apposito prospetto), derivante dalla violazione di norme contabili e da atti e comportamenti elusivi del precetto normativo.

Con la summenzionata deliberazione, la Sezione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 148-bis d.lgs. n. 267/2000, ha fissato all'amministrazione comunale un termine di 60 giorni per adottare i provvedimenti correttivi. In particolare, ha invitato l'Amministrazione comunale ad adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità accertate in ordine al conseguimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno per l'anno 2013, trasmettendo alla Sezione e al Ministero dell'Economia e delle Finanze il modello dimostrativo adeguatamente modificato. Ha richiesto, inoltre, al Responsabile dei servizi finanziari e all'Organo di Revisione, ciascuno per la propria competenza e con piena autonomia di giudizio, anche alla luce dell'articolo 147-quinquies del d.lgs. n. 267/2000, di valutare le conseguenze delle violazioni accertate, sugli equilibri di bilancio degli esercizi finanziari successivi, con relazione da trasmettere alla Sezione.

*SPM*



Con successiva Deliberazione n. 50/PRSP del 17 febbraio 2016, questa Sezione ha preso atto delle misure adottate dal Comune di Cuasso al Monte in adempimento della delibera Lombardia/421/2015/PRSP e, in particolare:

- dell'invio, in data 17 dicembre 2015, della nuova certificazione attestante il mancato rispetto del patto di stabilità interno 2013 al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con rettifica del prospetto relativo alle risultanze del patto ed indicazione dell'importo dello scostamento (pari a € 296.000) come accertato dalla Corte dei Conti;
- dell'approvazione, con deliberazione commissariale n. 32 del 30.11.2015, assunti i poteri del Consiglio comunale, del rendiconto dell'esercizio 2014, che ha tenuto conto dell'eliminazione del residuo di € 300.000 collegato all'accertata irregolarità in ordine al conseguimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno per l'anno 2013 e che ha accertato un disavanzo di amministrazione di € 142.556,57 alla cui integrale copertura l'Ente provvederà con bilancio di previsione 2015;
- che l'Ente nell'esercizio 2015 non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria e la situazione di cassa è sempre rimasta positiva;
- che il Commissario straordinario con deliberazione n. 45 del 10 febbraio 2016, assunti i poteri del Consiglio comunale, ha approvato, in equilibrio, il bilancio di previsione 2015 oltre che la relazione previsionale e programmatica 2015-2016-2017 e il bilancio triennale 2015-2016-2017.

La Sezione ha dunque proceduto all'esame delle relazioni dell'Organo di Revisione del Comune di Cuasso al Monte sul rendiconto dell'esercizio 2014 e sul bilancio di previsione del medesimo esercizio, trasmesse a questa Sezione regionale ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Rilevati elementi di criticità in ordine al disequilibrio di parte corrente per € 62.273,93, al disavanzo di Amministrazione per € 142.556,57, al ricorso ad anticipazioni di tesoreria non evidenziato nel questionario ma risultante dai flussi di cassa, alla presenza di debiti fuori bilancio di parte corrente per l'importo di € 213.287,18, al mancato rispetto del patto di stabilità 2014, il magistrato istruttore, con nota istruttoria n. 24618 del 6 dicembre 2016, ha chiesto al Revisore di

SPM

relazionare in merito, informando sull'evoluzione della situazione a chiusura dell'esercizio 2015.

Con nota del 19 gennaio 2017 il Revisore dei conti fornisce le seguenti delucidazioni.

- in merito al disavanzo corrente riferisce che "il disavanzo di parte corrente di € 62.273,93 può essere finanziato con risorse destinate agli investimenti per un importo massimo di € 30.726,28. La restante parte non trova copertura legittima con le risorse 2014";
- quanto al disavanzo della gestione residui pari ad € 128.537,57 segnala che prima del Rendiconto 2014 "inspiegabilmente sono state eliminati i residui attivi relativi all'attività di accertamento I.C.I e TARSU" pari ad € 57.706,79 per ICI e ad € 42.317,39 per Tarsu. Segnala inoltre alcune anomalie nella gestione dei residui sia per quanto riguarda l'accertamento in conto competenza, nell'esercizio 2015, di una somma di € 29.498,52 che avrebbe dovuto essere iscritta in conto residui sia relativamente alla corrispondenza tra residui passivi riaccertati nel Conto del Bilancio 2014 con le determinazioni dei Responsabili di area;
- relativamente al ricorso ad anticipazione di tesoreria il Revisore conferma che l'utilizzo è quello risultante dai flussi di cassa;
- quanto ai debiti fuori bilancio, il Consiglio comunale con deliberazione n. 39 del 28 novembre 2014 ha riconosciuto debiti di parte corrente per l'importo di 213.287,18 relativi alle seguenti voci:

-ATO	58.000,00
- Com. Montana topografia	17.749,24
- Depuratore anno 2006/2009	79.242,41
- Depuratore saldo anno 2012	25.468,76
- Accantonamenti ATO	32.826,77

SPM

il Revisore segnala che la deliberazione presenta vizi di forma quali la mancata indicazione dei creditori. L'importo relativo ad ATO risulta già pagato al momento del riconoscimento mentre per gli altri importi nell'esercizio 2014 non risultano adottati atti di impegno/liquidazione. Quanto alla natura dei debiti, il Revisore evidenzia che nella deliberazione il debito viene definito "debito derivante da acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui all'art. 191, comma 1" anche se nessuno dei debiti individuati nell'"Elenco Debiti" è in realtà un'acquisizione di

beni e servizi, ma un trasferimento ad altri enti pubblici rientranti eventualmente nella fattispecie della "passività pregressa" (a riguardo il Revisore richiama la deliberazione Corte dei Conti Lombardia n. 41 del 5 febbraio 2014).

- In relazione al mancato rispetto del patto di stabilità 2014 che comporta, per l'esercizio 2015, il regime sanzionatorio previsto dall' art. 31, comma 26, della legge 183/2011, il Revisore segnala gli incarichi conferiti dall'ente nel 2015 (incarichi di responsabile area economico finanziaria, incarico di supporto tecnico all'area economico finanziaria). Segnala inoltre che la prevista decurtazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza alla data della nota di risposta (19 gennaio 2017), non è stata effettuata. Il Revisore, verificata la mancata applicazione della norma invita l'Ente "a provvedere senza indugio al rispetto del disposto normativo".

Il magistrato istruttore, rilevata la necessità di un ulteriore approfondimento, avendo nel frattempo proceduto all'esame della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015, con nota n. 2837 del 28 marzo 2018 ha chiesto al Revisore di fornire informazioni, per l'esercizio 2014, in merito all'applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità 2013 e 2014, al disavanzo di Amministrazione di € 142.556,57, alla cancellazione di residui attivi, sia in sede di accertamento ordinario, sia in occasione del riaccertamento straordinario, al disavanzo tecnico di € 233.024,00 e relativo ripiano. In riferimento all'esercizio 2015, ha chiesto di attestare il ripiano della quota di disavanzo relativa al suddetto esercizio, a fornire elementi dettagliati relativamente al calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità, a chiarire la presenza di vincoli sul risultato di amministrazione, la consistenza del fondo pluriennale vincolato e i rapporti debiti/crediti tra Ente e società partecipate.

Con nota del 2 maggio 2018 (prot. C.d.c. n. 4057) il Revisore, in merito alle sanzioni per violazione del patto di stabilità 2013 e 2014, dichiarava che, relativamente alla violazione del 2013, le sanzioni operano sull'esercizio 2016 ed hanno comportato la riduzione del Fondo di solidarietà in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, per un importo di € 68.041,47, il contenimento delle spese correnti entro la media degli impegni dell'ultimo triennio (€ 2.127.085,20 nel 2016 a fronte di € 2.296.173,89 quale media

SPM

del triennio), l'Ente locale, nell'esercizio 2016, non ha attivato nessuna forma di indebitamento e non ha fatto ricorso ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione. Quanto alla riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori in carica nell'anno 2013, il Revisore dichiara che in data 10.12.2015 è stata comunicata l'applicazione nei loro confronti della sanzione di cui all'art. 31, c. 26 lett. e), della Legge 183/2011 e che, con deliberazione n. 35 del 20 marzo 2018, la Giunta comunale ha provveduto a determinare gli importi delle somme dovute.

Relativamente alle sanzioni dovute al mancato rispetto del patto di stabilità 2014, da applicarsi nell'esercizio 2015, il Revisore ha dichiarato che il Fondo di solidarietà è stato ridotto di € 68.000,00, gli impegni per spese correnti pari ad € 1.793.936.73 sono stati contenuti nel limite della media degli impegni del precedente triennio (€ 2,502.990,50) e che non è stata attivata nessuna forma di indebitamento.

Quanto al divieto di assunzione di personale il Revisore trasmette la documentazione relativa agli incarichi conferiti nel 2015 e in particolare:

- a) Provvedimento del Sindaco n. 3 del 15/01/2015 di assegnazione incarico di responsabile Area economico finanziaria fino al 04/03/2015;
- b) Provvedimento del responsabile Area economico finanziaria n. 48 del 19/06/2015 di assegnazione incarico di supporto tecnico all'area economico finanziaria conferito alla Upel di Varese per la redazione del Rendiconto 2014, successivamente riconosciuto come debito fuori bilancio in data 23.05.2016 con deliberazione del Commissario straordinario n. 67/2016 in esercizio provvisorio contrariamente alle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti – sezione controllo per la Regione Sicilia n. 189/2014;
- c) Provvedimento del Commissario Straordinario n. 15 del 31/08/2015 assegnazione incarico di responsabile area economico finanziaria.

Il Revisore segnala che l'Ente Locale, nell'anno 2015, non ha provveduto alla rideterminazione delle indennità percepite nonostante la certificazione di mancato rispetto del Patto di stabilità 2014, l'applicazione della sanzione è stata comunicata agli amministratori in data 10.12.2015 mentre gli importi dovuti sono stati

determinati con deliberazione G.C. n. 35 del 20.03.2018 e richiesti agli interessati in data 10.04.2018. I gettoni di presenza 2015 ai consiglieri comunali sono stati liquidati con la riduzione del 30%.

In merito alle delucidazioni richieste in riferimento alla gestione ordinaria e straordinaria dei residui il Revisore si limita ad esprimere riserve sull'eliminazione dei sottoindicati residui

risorsa 2030 "ristorni frontalieri per spese correnti" € 300.000,00

risorsa 1006 "attività di accertamento I.C.I." € 32.189,52

risorsa 1028 "attività di accertamento TA.R.S.U." € 17.881,79.

Relativamente al residuo per ristorni frontalieri riporta il quadro normativo vigente alla data di eliminazione del residuo a sostegno della riserva espressa.

Il Revisore ritiene, pertanto, che *"il Rendiconto 2014 è stato privato, illegittimamente, dei seguenti residui attivi certi ed esigibili: risorsa 2030 'ristorni frontalieri per spese correnti' € 300.000,00 successivamente incassati, risorsa 1006 'attività di accertamento I.C.I.' € 32.189,52 successivamente incassati per € 37.163,13, risorsa 1028 'attività 2013 di accertamento TA.R.S.U.' € 17.881,79 successivamente incassati per € 66.909,12, 'attività 2014 di accertamento TA.R.S.U.' € 40.000,00, la cui eliminazione ha determinato il disavanzo di amministrazione 2014, nonché il mancato rispetto del patto di stabilità sia nel 2013 che nel 2014 con conseguenze sanzionatorie pesantissime"*.

In merito al disavanzo di amministrazione 2014 di € 142.556,57 il Revisore dichiara che lo stesso è stato interamente ripianato nell'esercizio 2015. Precisa tuttavia che *"l'esercizio 2014 [...] è stato caratterizzato anche dal riconoscimento di debiti fuori bilancio [...] per un totale di € € 213.287,18"* i quali, secondo quanto riportato dallo stesso, si sostanzierebbero *"in passività pregresse per € 58.295,53 e non debiti fuori bilancio per € 213.287,18. La parte dei debiti fuori bilancio inesistenti pari ad € 154.991,65 è stata interamente finanziata e riaccertata come residuo passivo nel rendiconto 2014"*.

Nessun atto è stato invece adottato in ordine al ripiano del *disavanzo tecnico* di € 233.024,00, così come determinato con deliberazione del Commissario Straordinario - con i poteri della Giunta comunale - n. 33 del 30.11.2015.

Il Revisore, in merito, precisa che *" con una giusta contabilizzazione dei residui [...attivi e passivi...] il risultato di amministrazione del Rendiconto 2014 non si sarebbe chiuso con*

*un disavanzo di € 142.556,57, ovvero con il riaccertamento straordinario non si sarebbe chiuso con un 'disavanzo tecnico di - € 233.024,00', ma le risultanze contabili sarebbero state" un avanzo di amministrazione di € 402.506,39 a chiusura dell'esercizio 2014 e un avanzo di € 312.038,96 a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario. In merito all'applicazione delle quote di ripiano all'esercizio 2015 il Revisore dichiara che il disavanzo tecnico di € 233.024,00 "è stato ripianato per € 142.556,57 (disavanzo di amministrazione) nell'esercizio 2015 come si evince dal Rendiconto 2015 (approvato in data 30.05.2016 con deliberazione n. 69/2016 del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale). Quanto al residuo di € 90.467,43, manca la quota del relativo ripianamento sia nell'esercizio 2015 che nei successivi".*

In relazione al questionario al preventivo 2015 il Revisore afferma che *"si provvederà quanto prima al suo invio"*.

Agli atti di questa Sezione il questionario non risulta, ad oggi, pervenuto.


Quanto al Fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato in sede di riaccertamento straordinario in € 90.467,43, il Revisore fornisce la documentazione relativa al calcolo effettuato dichiarando, peraltro, che *"per un disguido tale accantonamento, pur essendo stato regolarmente quantificato, non è stato registrato nelle scritture contabili"*.

Con riferimento al Risultato di Amministrazione di € 409.986,59, il Revisore rappresenta che esso non tiene conto dei vincoli di bilancio. *"Per poter riattribuire i giusti vincoli di destinazione all'avanzo 2015, lo stesso è stato applicato all'esercizio 2016 ricollocando le risorse vincolate nei giusti capitoli di spesa onde evitare il mancato rispetto dei vincoli di destinazione"*; e ancora *"prima dell'approvazione del Rendiconto 2016 – in fase di riaccertamento dei residui - si è provveduto:*

- *alla corretta quantificazione del Fondo Pluriennale Vincolato*
- *al corretto accantonamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità*
- *alla corretta determinazione del risultato di amministrazione 2016 rispettando i vincoli di destinazione"*.

Relativamente al fondo pluriennale vincolato determinato in sede di riaccertamento straordinario in € 14.500,00 e non indicato nel questionario al consuntivo 2015 il Revisore specifica che *"il questionario consuntivo 2015 riporta dati esatti, in quanto*

*SPM*



*manca la risorsa nel Fondo Pluriennale Vincolato, gli impegni (reimputati per € 14.500,00) sono stati finanziati con le risorse dell'esercizio 2015".*

Con riferimento all'attestazione di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati il Revisore dichiara che si è trattato di un errore e che la risposta doveva essere negativa.

La Sezione ha dunque proceduto all'esame della relazione dell'Organo di Revisione del Comune di Cuasso al Monte sul rendiconto dell'esercizio 2016, trasmessa a questa Sezione regionale ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

L'analisi del questionario ha rilevato criticità relativamente alla quantificazione e all'accantonamento, nel risultato di amministrazione, del fondo crediti di dubbia esigibilità nonché all'asserita assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile, considerate le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilità 2013.


Il magistrato istruttore, preso atto di quanto dichiarato, ha ritenuto che sussistessero i presupposti per deferire la questione all'esame collegiale della Sezione convocata allo scopo, nell'adunanza pubblica del 27 marzo 2019.

Il Comune di Cuasso al Monte, in data 26 marzo 2019, ha trasmesso una memoria, a firma del Sindaco, con la quale sono stati forniti chiarimenti sui rilievi contestati.

In particolare, oltre al rinvio alla documentazione precedentemente prodotta e a quanto già dichiarato dal Revisore in fase istruttoria, sono stati sottoposti all'attenzione di questa Sezione, i seguenti nuovi elementi:

- con nota del 12 maggio 2018, indirizzata, tra gli altri, al Sindaco e al Prefetto, alcuni "ex amministratori" del Comune hanno dichiarato di ritenere la richiesta di restituzione del 30% dell'indennità di carica infondata ed illegittima; alla suddetta hanno fatto seguito la richiesta di informazioni rivolta dalla Prefettura di Varese al Sindaco di Cuasso al Monte con nota del 21 maggio 2018 e la risposta del Sindaco in data 9 luglio 2018;
- il prospetto dimostrativo del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità 2016, come di seguito riportato.

*SPM*



Fondo crediti di dubbia esigibilità 2016:

I.M.U (accertata per cassa) -			
I.C.I. / I.M.U. da attività di accertamento	45.945,63		6.694,28
TA.R.S.U. / TA.R.E.S. /			
T.A.R.I.	168.045,45		24.484,22
TA.R.S.U. / TA.R.E.S. / T.A.R.I. attività di accertamento	20.374,76	% non riscosso	2.968,60
T.A.S.I. (accertata per cassa) -			
SANZIONI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	5.163,60	14,57	752,34
PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	191.768,37		27.940,65
CONTRIBUTI COSTRUZIONE (accertati per cassa)			
			90.420,00

- l'importo di € 90.420,00 quale fondo crediti di dubbia esigibilità è stato accantonato nel risultato di amministrazione 2016 con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 22.06.2017 (All. pag. 277 Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione e pag. 284 Parere del Revisore - Risultato della Gestione)
- *"il Revisore dei Conti nel Questionario consuntivo 2016 a pag. 16, precisa le voci sulle quali è stato calcolato/accantonato il Fondo crediti di dubbia esigibilità; purtroppo il suddetto accantonamento nel dettaglio della contabilità è stato sottocodificato erroneamente come 'Fondo svalutazione crediti'".*
- *"Il file generato dalla contabilità, contenente il Rendiconto 2016, puntualmente inviato alla BDAP, nel quadro 'All. a) Risultato di amministrazione' purtroppo non ha riportato l'accantonamento in realtà effettuato; mentre nel quadro 'All c) Fondo crediti di dubbia esigibilità' l'accantonamento è riportato sotto la voce 'Composizione fondo svalutazione crediti'".*

In adunanza, dopo la relazione orale del Magistrato istruttore, è intervenuta la Responsabile dell'Area Economico Finanziaria dell'Ente, la quale ha richiamato le risposte fornite dal Revisore in fase istruttoria nonché i contenuti della memoria depositata.

In particolare, ha riferito che il Risultato di Amministrazione dell'esercizio 2015 non teneva conto dei vincoli di bilancio quali FPV e FCDE e che i vincoli sono stati riattribuiti nell'esercizio 2016; quanto alla voce *"crediti stralciati dal conto del bilancio"*

per € 90.420,00 indicati in BDAP All. c) fondo crediti di dubbia esigibilità e sul Parere del Revisore al Rendiconto 2016 pag. 10, ha dichiarato che la dicitura deriva da un errore di codifica e che l'importo si riferisce al fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato a consuntivo 2016.

In merito al calcolo dell'FCDE e al prospetto inserito nella memoria depositata, di cui il magistrato istruttore ha evidenziato la difficoltà di lettura per mancanza di specifica dei dati inseriti, conferma che per IMU, TASI e permessi a costruire non sono indicati importi in quanto tali tributi vengono accertati per cassa, chiarisce che la prima colonna si riferisce ai residui conservati a consuntivo 2016 su cui è stato calcolato il fondo, suddivisi per tipologia di entrata, la seconda colonna riporta la percentuale di non riscosso calcolata sulle riscossioni del quinquennio; la terza colonna indica il fondo da accantonare per ciascuna tipologia di entrata e che il totale indicato non collima con la somma delle singole voci ma con il fondo crediti effettivamente accantonato.

In merito al ripiano del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario, a seguito di specifica richiesta del magistrato istruttore, il rappresentante dell'Ente ha dichiarato che, a differenza del disavanzo da rendiconto 2014, interamente ripianato nell'esercizio 2015, il ripiano del maggior disavanzo non è stato mai deliberato, nemmeno negli esercizi successivi.

La Responsabile dell'Area Finanziaria ha ribadito, infine, le riserve già espresse in fase istruttoria circa la legittimità della cancellazione dei residui attivi la cui eliminazione ha determinato il disavanzo di amministrazione 2014. Il magistrato istruttore, sottolineando che le cancellazioni sono state effettuate dagli amministratori dell'Ente, ha chiesto quali fossero gli elementi a sostegno di quanto affermato; la Responsabile ha risposto che i residui cancellati sono stati incassati negli esercizi successivi e contabilizzati come maggiori entrate.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

### I) Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti.

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della

finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.

Questo nuovo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 60/2013, configura, su tutto il territorio nazionale, un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione di ciascun ente locale, finalizzato a tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento.

*sem*

Da ultimo, l'art. 148 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha inteso rafforzare il quadro dei controlli e dei presidi della gestione delle risorse finanziarie pubbliche, nell'ambito di inderogabili istanze unitarie da garantire nell'assetto policentrico della Repubblica.

Nel caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, è previsto, infatti, l'obbligo per gli enti interessati, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di



accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di propria competenza.

Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l'insostenibilità finanziaria.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili meno gravi soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

In ogni caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.


## **II) Irregolarità della gestione finanziaria.**

Sulla base dell'esame delle relazioni redatte ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dal Revisore dei conti del Comune di Cuasso al Monte, in ordine alle risultanze dei Rendiconti per gli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016 e ai questionari al bilancio di previsione 2015 e 2016 e alla luce dell'attività istruttoria svolta come ricostruita in punto di fatto, questa Sezione rileva che:

### **1. Disavanzo di parte corrente.**

Il disavanzo di parte corrente dell'esercizio 2014 pari ad € 62.273,93, secondo quanto dichiarato dal Revisore, *"può essere finanziato con risorse destinate agli investimenti per un importo massimo di € 30.726,28"* mentre *"la restante parte non trova copertura legittima con le risorse 2014"*.

*sfm*



Il disavanzo corrente non è finanziato per € 31.547,65, non è dunque garantito l'equilibrio corrente.

La Sezione ricorda che la differenza di parte corrente costituisce un'irregolarità nella gestione finanziaria dell'ente suscettibile, ove non opportunamente rimossa, di incidere negativamente sul mantenimento degli equilibri di bilancio nei successivi esercizi finanziari.

## 2. Disavanzo della gestione residui.

Il disavanzo della gestione residui è pari ad € 128.537,57;

Il Revisore segnala anomalie nella gestione residui dell'anno 2014 ante riaccertamento straordinario.

La Sezione richiama l'Ente sull'importanza della gestione dei residui ai fini dell'equilibrio.

## 3. Mancato rispetto del patto di stabilità interno.


Ai sensi dell'art. 31, comma 26, della legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

SPM



d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010".

Il successivo comma 28 prevede che "agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 26. La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è applicata ai soggetti di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità interno."

Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificialmente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali (comma 31).

Le sanzioni per violazione del patto di stabilità 2013, accertata nell'anno 2015, operano sull'esercizio 2016, mentre le sanzioni per la violazione relativa all'esercizio 2014, opera nell'anno successivo a quello dell'inadempienza pertanto nell'esercizio 2015.


SPM

Il Revisore, in fase istruttoria, ha dichiarato che, nel 2015, anno di applicazione delle sanzioni della violazione per il 2014, il Fondo di solidarietà è stato ridotto di € 68.000,00, gli impegni per spese correnti pari ad € 1.793.936.73 sono stati contenuti nel limite della media degli impegni del precedente triennio (€ 2,502.990,50) e che non è stata attivata nessuna forma di indebitamento. Quanto al rispetto delle altre sanzioni previste, invece, ha segnalato che l'Ente ha conferito incarichi di responsabile area economico finanziaria e di supporto tecnico all'area economico finanziaria e, fino alla data del 19 gennaio 2017, non ha provveduto ad effettuare la decurtazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza. In merito alla riduzione di indennità e gettoni, il Revisore, tuttavia, con la risposta istruttoria del 3 maggio 2018, chiariva che l'applicazione della sanzione è stata comunicata agli amministratori in data 10.12.2015 mentre gli importi dovuti sono stati determinati con deliberazione G.C. n. 35 del 20.03.2018 e richiesti agli interessati in data 10.04.2018 e che i gettoni di presenza 2015 ai consiglieri comunali sono stati liquidati con la riduzione del 30%.

L'Ente, con la memoria trasmessa in data 26 marzo 2019, ha informato che la richiesta di restituzione del 30% dell'indennità di carica è stata ritenuta infondata ed illegittima da parte di alcuni ex amministratori e che la Prefettura di Varese ha richiesto al Sindaco di Cuasso al Monte informazioni sull'argomento, informazioni che sono state rese con nota del 9 luglio 2018. Non è stata comunicata alcuna evoluzione della situazione successiva a tale data.

In merito alle sanzioni per violazione del patto di stabilità 2013 che operano sull'esercizio 2016, il Revisore attesta che è stata effettuata la riduzione del Fondo di solidarietà per un importo di € 68.041,47, le spese correnti sono state contenute entro la media degli impegni dell'ultimo triennio, non è stata attivata nessuna forma di indebitamento e non è stato fatto ricorso ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione. Quanto alla riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori in carica nell'anno 2013, il Revisore dichiara che in data 10.12.2015 è stata comunicata l'applicazione nei loro confronti della sanzione di cui all'art. 31, c. 26 lett. e), della

*SPM*



Legge 183/2011 e che, con deliberazione n. 35 del 20 marzo 2018, la Giunta comunale ha provveduto a determinare gli importi delle somme dovute.

Quanto eccepito dagli ex amministratori in relazione alle riduzioni delle indennità di carica, come più sopra descritto, si riferisce anche alle indennità dell'anno 2013, pertanto, anche con riferimento a tale esercizio, non risulta ancora concluso l'iter dell'effettivo introito delle somme dovute dagli amministratori.

Alla luce di quanto dichiarato, risulta pertanto che l'Ente, seppur con ritardo, ha provveduto ad applicare le sanzioni per il mancato rispetto del patto 2013 e 2014, con i risultati sopra descritti, con l'eccezione del conferimento incarichi nel 2015.

4. Disavanzo da rendiconto 2014 e maggior disavanzo da riaccertamento straordinario.

L'Amministrazione comunale di Cuasso al Monte ha chiuso l'esercizio 2014 con un disavanzo di € 142.556,57 che deve essere coperto nei tempi e modi previsti dall'art. 188 del TUEL. La Sezione ha verificato che il disavanzo è stato iscritto per l'intero importo nel bilancio 2015. Il Revisore in fase istruttoria ha dichiarato che lo stesso è stato interamente ripianato nell'esercizio 2015.

Le operazioni di riaccertamento straordinario hanno comportato la cancellazione di di residui passivi per l'importo di € 176.525,62 determinando, pertanto, un risultato di amministrazione positivo all'1 gennaio 2015 di € 33.969,05. Tale risultato, al netto dell'accantonamento per fondo crediti di dubbia esigibilità (€ 90.467,43) e dei vincoli derivanti da leggi e principi contabili (€ 176.525,62), ha determinato una parte disponibile negativa di euro 233.024,00.

Per effetto del riaccertamento straordinario, dunque, si è determinato un maggior disavanzo da ripianare -c.d. extradeficit- pari ad euro 90.467,43 quale differenza algebrica tra totale parte disponibile e risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014.

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. dell'Economia del 2 aprile 2015 le modalità di recupero del maggiore disavanzo determinato a seguito del riaccertamento straordinario sono definite con delibera consiliare entro 45 giorni dalla data di approvazione della delibera di riaccertamento straordinario (per gli enti non in sperimentazione).



Con la delibera consiliare dovranno essere stabiliti gli importi del recupero annuale da ripianare in quote costanti nei singoli esercizi, fino al completo recupero. La delibera è corredata del parere del collegio dei revisori.

Il Revisore, sul punto, ha dichiarato che non è stato adottato alcun atto in ordine al ripiano del disavanzo di € 233.024,00, determinato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 33 del 30.11.2015 e che *“quanto al residuo di € 90.467,43 [maggior disavanzo], manca la quota del relativo ripianamento sia nell'esercizio 2015 che nei successivi”*.

La Responsabile dell' Area finanziaria, nel corso dell'adunanza, ha confermato che l'Ente non ha deliberato alcun ripiano neanche negli esercizi successivi.

L'art 2, comma 9, del citato D.M. dispone che l'organo di revisione segnala la mancata adozione delle delibere consiliari concernenti la determinazione delle modalità di ripiano di disavanzo e l'applicazione delle quote di disavanzo al bilancio in corso di gestione alla sezione regionale della Corte dei conti e, relativamente agli enti locali, anche al prefetto. Allo stato degli atti non risulta che il Revisore abbia effettuato la segnalazione alla Corte.

Il Collegio osserva che l'Ente non ha provveduto all'adozione della prevista delibera di ripiano del maggior disavanzo né al ripiano della quota annuale e che nessuna segnalazione è stata effettuata dal Revisore agli organi competenti.

La Sezione, pertanto chiede all'Ente di adottare le necessarie misure correttive delle criticità rilevate: la delibera e il ripiano delle quote annuali.


##### 5. Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità scaturente dal riaccertamento straordinario dei residui all'1 gennaio 2015 è stato determinato, con delibera G.C. n. 33 del 30 novembre 2015 in € 90.467,43 a fronte di residui attivi conservati ai titoli I e III per € 580.974,02 (di cui € 466.828,48 dalla competenza). Il fondo corrisponde, dunque, al 15,57% dei residui conservati ai suddetti titoli.

La Sezione rileva che, nel bilancio di previsione 2015, il fondo iscritto è stato ridotto ad € 31.633,60 (rispetto ai 90.467,43 euro previsti).

Si è, d'altra parte, riscontrato che l'importo calcolato all'atto del riaccertamento straordinario è stato iscritto, nel bilancio pluriennale 2015-2017, suddividendolo nei

*sfm*



singoli esercizi (€ 31.633,60 nel 2015, € 31.633,60 nel 2016 ed € 27.200,83 nel 2017 pari ad una somma di € 90.467,43).

In sede di rendiconto 2015, non risulta, altresì, che l'Amministrazione di Cuasso al Monte abbia accantonato, nel risultato di amministrazione, il fondo crediti di dubbia esigibilità. Il risultato di amministrazione, infatti, appare interamente disponibile.

Il Revisore, inoltre, nel questionario al Rendiconto segnala che *"il bilancio e il rendiconto 2015 non recepiscono le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui"* e in fase istruttoria che *"per un disguido tale accantonamento, pur essendo stato regolarmente quantificato, non è stato registrato nelle scritture contabili"*.

Dall'esame dei prospetti relativi al rendiconto 2016 (banca dati BDAP) si evince che l'Ente non ha effettuato l'accantonamento del fondo crediti neanche nel risultato di amministrazione di tale esercizio, pur avendo dichiarato di aver utilizzato il criterio di calcolo semplificato e benché conservi in bilancio residui attivi ai titoli I e III per € 547.389,87.

Il parere del Revisore al Rendiconto 2016 invece, nella composizione del risultato di amministrazione (pag. 6), indica, una parte accantonata di € 90.420,00; a pag. 10 dello stesso documento, al paragrafo "Fondo crediti di dubbia esigibilità" tale importo è indicato quale "fondo di svalutazione crediti" e corrispondente ad un uguale importo per "crediti stralciati dal conto del bilancio".

Quanto attestato dal Revisore non trova riscontro nei dati contabili BDAP.

Nella memoria illustrativa depositata dall'Ente, quanto all'accantonamento dell'importo di € 90.420,00, quale fondo crediti di dubbia esigibilità, viene dichiarato che lo stesso è stato accantonato nel risultato di amministrazione 2016 con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 22.06.2017 e che *"purtroppo il suddetto accantonamento nel dettaglio della contabilità è stato sottocodificato erroneamente come 'Fondo svalutazione crediti', [...] il file generato dalla contabilità, contenente il Rendiconto 2016, puntualmente inviato alla BDAP, nel quadro 'All. a) Risultato di amministrazione' purtroppo non ha riportato l'accantonamento in realtà effettuato; mentre nel quadro 'All c) Fondo crediti di dubbia esigibilità' l'accantonamento è riportato sotto la voce 'Composizione fondo svalutazione crediti'"*. Quanto, invece, al calcolo eseguito, viene riportato il seguente prospetto

Fondo crediti di dubbia esigibilità 2016:

I.M.U. (accertata per cassa) -			
I.C.I. / I.M.U. da attività di accertamento	45.945,63		6.694,28
T.A.R.S.U. / T.A.R.E.S. /			
T.A.R.I.	168.045,45		24.484,22
T.A.R.S.U. / T.A.R.E.S. / T.A.R.I. attività di accertamento	20.374,76	% non riscosso 14,57	2.968,60
T.A.S.I. (accertata per cassa) -			
SANZIONI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	5.163,60		752,34
PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	191.768,37		27.940,65
CONTRIBUTI COSTRUZIONE (accertati per cassa)			
			90.420,00

In adunanza, la Responsabile dell' Area finanziaria ha chiarito che per IMU, TASI e permessi a costruire non sono indicati importi in quanto tali tributi vengono accertati per cassa, che la prima colonna si riferisce ai residui conservati a consuntivo 2016 su cui è stato calcolato il fondo, suddivisi per tipologia di entrata, la seconda colonna riporta la percentuale di non riscosso calcolata sulle riscossioni del quinquennio; la terza colonna indica il fondo da accantonare per ciascuna tipologia di entrata e che il totale indicato non collima con la somma delle singole voci ma con il fondo crediti effettivamente accantonato.

La Sezione rileva, innanzitutto, che, in base al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all' Allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, per le riscossioni dei tributi tramite autoliquidazione (IMU e TASI) vige il principio dell'accertamento sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto (paragrafo 3.7.5). Solo *"le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio applicato sono state accertate 'per cassa', devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento"* (paragrafo 3.3).

La Sezione rileva che quanto operato dall'Ente in relazione alla determinazione e all'accantonamento dell'FCDE in sede di previsione e di rendiconto negli esercizi 2015 e 2016 non risulta in linea con quanto stabilito nell'Allegato 4.2 d. lgs. n. 118 del 2011.

Il suddetto principio contabile fissa le modalità di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, richiedendo un accantonamento (nel rendiconto) minimo obbligatorio calcolato sull'andamento delle riscossioni negli esercizi pregressi.

Il principio contabile richiamato implica che siano elencati tassativamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi di sicura realizzazione e che, come tali, non sono soggetti all'obbligo di svalutazione (i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa). Al di fuori di tali ipotesi è consentito all'ente di escludere determinati crediti dal calcolo del Fondo, solo dandone adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 32/2015/INPR, ha affermato che *"uno degli elementi di maggiore rilevanza nella determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 è quello della corretta determinazione del 'fondo crediti di dubbia esigibilità', che deve intendersi come un fondo rischi finalizzato a tutelare l'ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili.*

*L'adeguata quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità - in conformità al principio applicato della contabilità finanziaria (punto 3.3, es. n. 5) - determina la veridicità del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 e preserva l'ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa, allorché sia utilizzato l'avanzo di amministrazione libero, in realtà non disponibile".*

SPM

La Sezione procederà a verificare la quantificazione e l'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'ambito delle procedure ordinarie dei controlli sui documenti contabili dell'ente, in particolare con riferimento al primo documento di bilancio dell'Ente, richiama l'Amministrazione comunale ad improntare la gestione alle indicazioni sin qui fornite per procedere alla determinazione dell'accantonamento a FCDE, tenendo conto di quanto stabilisce il principio contabile di cui all'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 *"fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione"*.

#### PQM

La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia accerta la presenza, nei termini evidenziati in motivazione, dei sopra menzionati profili di criticità, con riferimento alla sana gestione finanziaria dell'ente.



## RICHIEDE

al Comune di provvedere all'adozione della delibera di ripiano del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario e al ripiano delle quote annuali (punto 4) nonché alla verifica di congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di redazione del primo rendiconto con le modalità indicate in motivazione (punto 5), trasmettendone le risultanze a questa Sezione entro 60 giorni dall'approvazione dello stesso.

## DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione:

- al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale e, attraverso il sistema ConTe, all'Organo di revisione dell'Ente;
- al Prefetto della Provincia di Varese;
- all'Ordine dei revisori contabili della Provincia di Varese;
- Al Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per gli adempimenti di competenza, comprensivi delle verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

che la presente deliberazione sia altresì trasmessa, per le determinazioni di competenza, al Procuratore regionale per la Lombardia;

che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale della amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 27 marzo 2019.

Il Relatore  
(Sara Raffaella Molinaro)  


Il Presidente  
(Simonetta Rosa)  


Depositata in Segreteria il

18 APR 2019

Il funzionario preposto  
(Susanna De Bernardis)



